

GUIDA ALL'ISEE

Edizione aggiornata a giugno 2025

Aggiornata fino al D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13
(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

Civica Scuola di Cinema**Luchino Visconti**

viale Fulvio testì, 121 Milano
T 02 971522
info_cinema@scmmi.it

Civica Scuola Interpreti e**Traduttori Altiero Spinelli**

via Francesco Carchidio, 2 Milano
T 02 971523
info_lingue@scmmi.it

Civica Scuola di Teatro**Paolo Grassi**

via Salasco, 4 Milano
T 02 971525
info_teatro@scmmi.it

Civica Scuola di Musica**Claudio Abbado**

via Stìlicone, 36 Milano
T 02 971524
info_musica@scmmi.it

Civica Scuola di Musica**Claudio Abbado - Civici Corsi di Jazz**

via Decorati, 10 Milano
T 02 5455428
civijazz@assoziazionemusicaoggi.it

Civica Scuola di Musica**Claudio Abbado****CEM - Centro di Educazione Musicale**

via Decorati, 10 Milano
T 02 70104239
info_musica@scmmi.it

fondazionemilano.eu

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2. A COSA SERVE L'ISEE	4
3. CHE COS'È L'ISEE	5
ISEE corrente	6
4. CHI DEVE RICHIEDERE IL CALCOLO DELL'ISEE	8
5. QUALI DATI SERVONO PER IL CALCOLO DELL'ISEE	9
Qual è il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE	11
Il nucleo familiare di riferimento in caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario	12
Il reddito e il calcolo dell'ISR (Indicatore della Situazione Reddittuale)	14
Detrazioni e franchigie	15
Il patrimonio e il calcolo dell'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale)	17
Detrazioni e franchigie	19
6. COME SI RICHIEDE IL CALCOLO DELL'ISEE E A CHI	20
Accesso alla DSU NON precompilata	20
Accesso alla DSU precompilata	21
Processo di precompilazione della DSU: dati autodichiarati, dati precaricati, elementi di riscontro e dati precompilati	21
Esito del riscontro di Agenzia delle Entrate	22
Dati precompilati	22
Dati autodichiarati dopo la precompilazione	23
Dati precaricati	24
7. VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE PER GLI STUDENTI STRANIERI	26
8. IN SINTESI: QUALI DOCUMENTI PRESENTARE	28
CODICI DEI RAPPORTI FINANZIARI DA DICHIARARE NELLA DSU	30

AVVERTENZA

La presente Guida ha lo scopo di divulgare agli allievi delle Scuole di Fondazione Milano un'informazione quanto più possibile chiara riguardo al metodo di valutazione dei requisiti economici per accedere alle riduzioni tariffarie e alle prestazioni agevolate del diritto allo studio; la Guida non sostituisce le norme della legge e dei provvedimenti amministrativi, alle quali bisogna fare riferimento esclusivo.

La presente guida è aggiornata a giugno 2025 e prende come riferimento di compilazione, per gli esempi, l'a.a. 2025/2026: ISEE 2025 con redditi e patrimoni di riferimento al secondo anno solare precedente, quindi 31/12/2023.

**FONDAZIONE MILANO
NON SVOLGE SERVIZIO
DI COMPILAZIONE DSU
PER IL CALCOLO DELL'ISEE**

DOVE RIVOLGERSI PER PRESENTARE LA DSU:

1. all'**INPS**, in via esclusivamente telematica, mediante le postazioni informatiche selfservice presenti presso le sedi INPS o collegandosi al sito <https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee> al quale il cittadino

potrà accedere utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- a. il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS;
- b. Sistema pubblico d'Identità Digitale (SPID)
- c. Carta d'identità elettronica (CIE)
- d. Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- e. Sistema di autenticazione transfrontaliera (eIDAS).

Con la sottoscrizione della DSU - anche se precompilata - il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità di quanto in essa dichiarato.

2. presso qualsiasi ufficio CAF

(Centri di Assistenza Fiscale) su tutto il territorio nazionale che fornirà assistenza gratuita nella compilazione della dichiarazione (DSU) utile per ottenere l'ISEE.

Il CAF non svolge servizio di consulenza e di istruttoria.

Compete esclusivamente al dichiarante fornire al CAF i documenti e informazioni per la compilazione della DSU, la responsabilità di quanto dichiarato è esclusiva del dichiarante.

3. presso un Commercialista

In questo caso è possibile richiedere al professionista una completa consulenza sugli argomenti reddituali, patrimoniali, fiscali, etc. da trattare per la compilazione corretta della DSU, oltre all'assistenza per la presentazione telematica.

E' prevedibile un costo, che copre la parcella del commercialista a seconda della prestazione richiesta.

Compete esclusivamente al dichiarante fornire al Commercialista i documenti e informazioni per la compilazione della DSU, la responsabilità di quanto dichiarato è esclusiva del dichiarante.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A titolo informativo, ma non esaustivo, si riportano di seguito alcune indicazioni della normativa in materia di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e Attestazione ISEE.

Ulteriori documenti aggiornati con provvedimenti ministeriali attuativi, modulistica DSU e Istruzioni per la compilazione sono reperibili sul Portale Unco ISEE al seguente link:
<https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee/Informazione/ListaModulistica>

D.P.R. 28/12/2000 n.445 (T.U. documentazione amministrativa) in merito alle Dichiarazioni Sostitutive Uniche, in particolare artt. 43, 46, 47, 71 e 76	D.Lgs. 15/09/2017, n. 147 e modif. successive (contrasto alla povertà) art. 10 (DSU e ISEE precompilato)
D.L. 31/05/2010, n.78, conv. in L. 30/07/2010, n. 122; art. 38 c. 3 (sanzioni per indebita fruizione di prestazioni agevolate)	D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13 (Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))
D.Lgs. 29/03/2012 n.68 art. 10 c. 3 (controllo veridicità dichiarazioni e sanzioni)	
D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 (Regol. revisione modalità di determinazione e campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))	

2. A COSA SERVE L'ISEE

| 4

L'ISEE serve per accedere ai benefici per il Diritto allo Studio Universitario o per ottenere la riduzione sulle quote di iscrizione per i corsi di tutti i dipartimenti, dove sia prevista.

Per i corsi riconosciuti dal MUR, AFAM o equipollenti, occorre l'attestazione isee valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE università). Per tutti gli altri corsi è sufficiente l'attestazione isee ordinaria.

Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e Attestazioni ISEE sono valide fino al 31 Dicembre dell'anno in cui sono state sottoscritte.

ATTENZIONE:
Per Fondazione Milano il termine per la presentazione all'INPS dell'ISEE non è il 31 dicembre ma:
- il 30 settembre per la presentazione delle domande per partecipare al concorso del Diritto allo Studio
- il 30 ottobre per ottenere la riduzione della quota di iscrizione ai corsi che prevedono questa possibilità.

I dati sui redditi e sui patrimoni utilizzati per la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l'Attestazione ISEE sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno solare precedente (ad esempio il 2023 per le Attestazioni ISEE 2025). In alcune situazioni (si veda per esempio il paragrafo **ISEE corrente**) tali redditi non riflettono la reale situazione economica attuale del nucleo familiare. Viene pertanto data la possibilità di calcolare un **ISEE CORRENTE**.

3. CHE COS'È L'ISEE

| 5

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta:
a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
c) prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE Università).

L'ISEE si calcola rapportando l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) al parametro della scala di equivalenza, applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni che rendono il calcolo più vantaggioso:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE}}{\text{Parametro scala di equivalenza}}$$

L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) si ottiene sommando all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) il 20% dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) del nucleo familiare:

$$\text{ISE} = \text{ISR} + 20\% \text{ ISP}$$

L'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) è pari al totale dei redditi, incluso il reddito figurativo delle attività finanziarie, meno le detrazioni e franchigie:

$$\text{ISR} = (\text{totale redditi} + \text{reddito figurativo attività finanziarie}) - \text{detrazioni e franchigie}$$

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, al netto delle rispettive detrazioni e franchigie:

$$\text{ISP} = (\text{totale patrimonio immobiliare} - \text{detrazioni e franchigie}) + (\text{totale patrimonio mobiliare} - \text{detrazioni e franchigie})$$

Numero dei componenti	Parametro
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente dopo il quinto.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;

b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per

almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e) del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014.

d) 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

ISEE corrente

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU.

In alcune situazioni, in presenza di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro, l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario) oppure di una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare (superiore al 25 per cento), tali redditi non riflettono la reale situazione economica attuale del nucleo familiare.

Viene pertanto data la possibilità di calcolare un **ISEE corrente** basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi - da rapportare all'intero anno - in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ovvero in caso di componente del nucleo per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).

Prima di chiedere il calcolo dell'**ISEE corrente** deve essere già stata sottoscritta l'Attestazione ISEE ordinaria per l'anno di riferimento.

L'ISEE corrente ha validità sei mesi dal momento del rilascio da parte dell'INPS, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE CORRENTE deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Per poter richiedere l'ISEE corrente è quindi necessario:

1. il possesso di un ISEE ordinario in corso di validità;

2. il verificarsi **ALTERNATIVAMENTE** di una delle due situazioni di seguito indicate (lett. A oppure lett. B):

A
una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF per uno o più componenti il nucleo.

Tali variazioni devono essersi verificate posteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con ISEE corrente (ad esempio per le DSU presentate all'INPS nel 2025 la variazione deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2023).

Le variazioni prese in considerazione ai fini della richiesta dell'ISEE corrente sono le seguenti:

- componente del nucleo lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa. In tal caso è necessario aggiornare l'ISEE corrente se il componente trova occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo indeterminato;

- componente del nucleo per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF. In tal caso è necessario aggiornare l'ISEE corrente se per tale componente inizia, durante il

periodo di validità di un ISEE corrente, la fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;

- componente del nucleo lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti non occupato alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possa dimostrare di essere stato occupato nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro. In tal caso è necessario aggiornare l'ISEE corrente se il componente trova occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili;

- componente del nucleo lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione della DSU, che abbia cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi. In tal caso è necessario aggiornare l'ISEE corrente se il componente inizia una propria attività, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore autonomo;

B
una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

4. CHI DEVE RICHIEDERE IL CALCOLO DELL'ISEE

| 8

L'attestazione ISEE va richiesta da:

- lo studente residente in Italia, titolare di redditi e/o patrimoni in Italia e/o con nucleo familiare residente in Italia e/o titolare di redditi e/o patrimoni in Italia. Pertanto, anche lo studente straniero residente in Italia titolare di redditi e/o patrimoni propri e/o del nucleo familiare in Italia, deve sottoscrivere un'Attestazione ISEE (se non indipendente e con il nucleo familiare residente all'estero, oltre all'Attestazione ISEE deve presentare anche la documentazione dei dati economico-patrimoniali della famiglia di origine).
- lo studente titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale o apolide poiché, ai fini della valutazione delle condizioni economico-patrimoniali, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

5. QUALI DATI SERVONO PER IL CALCOLO DELL'ISEE

| 9

Le informazioni contenute nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) necessarie per il calcolo dell'ISEE sono in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e sono in parte autodichiarate.

1. Sono ordinariamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi a:

- Reddito complessivo ai fini IRPEF (riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, per esempio, per il 2025, il reddito percepito nel 2023), di cui: reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione, reddito agrario e, in particolari casi, reddito assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;

2. Sono ordinariamente acquisiti da INPS i dati relativi a:

- Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF ed erogati direttamente da INPS: es. carta acquisti, assegno per il nucleo familiare. Tali trattamenti sono riferiti al secondo anno solare precedente a quello della presentazione della DSU (per esempio: nel 2025 indicare i trattamenti percepiti nel 2023).

3. Sono da autodichiarare:

- i dati anagrafici relativi alla composizione del nucleo familiare (rilevati alla data di presentazione della DSU);
- eventuali soggetti rilevanti ai fini del

calcolo delle componenti aggiuntive nonché le informazioni ad essi riferite;

- i dati relativi alla condizione di disabilità e/o non autosufficienza;
- i dati relativi alla casa di abitazione (se di proprietà o in locazione o altro), rilevati alla data di presentazione della DSU;
- il valore del canone di locazione annuo;
- i dati relativi al patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli e obbligazioni, etc...): saldo contabile attivo al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2023 per le DSU 2025) e valore della giacenza media annua del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- i dati relativi al patrimonio immobiliare (fabbricati compresa la casa di abitazione di proprietà, terreni edificabili, terreni agricoli), rilevati al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (per il 2025, per esempio: 31/12/2023);
- il capitale residuo del mutuo per l'acquisto o la costruzione di immobili al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- il reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali,

nonché le componenti reddituali limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;

- i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, i redditi esenti da imposta, i proventi agrari da dichiarazione IRAP, i redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU, non indicati nel reddito complessivo, i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati da INPS, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità; i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente all'estero; reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all'estero (iscritti all'AIRE) nel paese di residenza; i redditi da lavoro o fondiari prodotti all'estero non locati, soggetti alla disciplina dell'IVIE (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, per il 2025, per esempio, al 2023);

- gli assegni periodici percepiti e corrisposti per il mantenimento dei figli (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU);

- gli autoveicoli e altri beni durevoli posseduti alla data di presentazione della DSU.

ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE

(D.Lgs. 29/3/2012 n. 68 Art. 10 e D.P.R. 28-12-2000 n. 445 Art. 71)

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, Scuole Civiche di Milano - Fondazione di Partecipazione si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dal D.Lgs. 29-3-2012 n. 68 Art. 10, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

Qual è il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE

(rif. art. 3 - art- 7 - art. 8 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

Il nucleo familiare del richiedente è costituito di norma dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.

A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini ISEE nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare.

In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata.

Il coniuge iscritto nelle anagrafiche dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini ISEE nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile,

ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; si precisa che i coniugi permangono nello stesso nucleo familiare, anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuano a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data di scadenza del rilascio dell'attestazione ISEE a FM, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20 maggio 2016, n. 76), si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.

Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.

Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Per il figlio minore con coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi.

Il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

I figli maggiorenni sono considerati a carico dei genitori ai fini IRPEF se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51 riportata nel Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917 art.12, comma 2). Tale limite è elevato a 4.000 euro per i figli

di età non superiore a ventiquattro anni (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Attenzione: per il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, in caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, valgono le regole di composizione del nucleo familiare previste dall'art. 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, riportate di seguito.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, secondo quanto definito sopra. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto in caso di affidamento. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Il nucleo familiare di riferimento in caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario

1 in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, l'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario e l'ISEE ORDINARIO di norma coincidono.

In questo caso l'Attestazione ISEE deve specificare che l'ISEE ORDINARIO si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di: codice fiscale dello studente interessato;

2 in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, e/o da lavoro autonomo, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000 euro all'anno.

3 Se lo studente è coniugato ovvero in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge o del convivente di fatto dello studente universitario. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati

i redditi del coniuge o del convivente di fatto dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente di fatto.

4 I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:

1. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

2. Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. 5.

Il reddito e il calcolo dell'ISR (Indicatore della Situazione Reddituale)

(rif. art. 4 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

a) reddito complessivo ai fini IRPEF;

b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;

c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestatato all'estero e tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;

d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche,

ad eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);

g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a). A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.

Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari

e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo familiare, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

Detrazioni e franchigie

All'ammontare del reddito di ciascun componente il nucleo familiare deve essere sottratto, fino a concorrenza:

a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese

per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

Dalla somma dei redditi di tutti i componenti, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si sottrae il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro,

incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà.

Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, percepiti da amministrazioni pubbliche per ragioni diverse dalla condizione di disabilità ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, **al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.**

È importante sapere che occorre dichiarare tra i redditi esenti da imposta (quadro FC4 del modello FC1 della DSU) anche la borsa di studio e i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite nel secondo anno precedente la data di presentazione della DSU, per esempio, per l'isee 2025, nel 2023: occorre richiedere apposita certificazione all'ente per il diritto allo studio e/o all'Università di riferimento. FM provvederà poi a sottrarre dal valore dell'ISEE l'importo della borsa di studio e/o dei compensi percepiti dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno in questione e dichiarati tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Es: studente con borsa di studio di euro 2.800,00 percepita nel 2023 e ISEE 2025 da Attestazione INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di euro 18.627,45 valido per l'accesso alla borsa di studio dell'a.a. 2025/2026: $[(20.000,00) - (2.800,00/2,04)] = 18.627,45$

Il patrimonio e il calcolo dell'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale)

(rif. art. 5 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e il valore del patrimonio mobiliare.

Il **patrimonio immobiliare** è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi 31/12/2023 per le DSU 2025), indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla

data del 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi 31/12/2023 per le DSU 2025), per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Il valore della casa di abitazione (definito ai fini IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi 31/12/2023 per le DSU 2025), al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

Il garage pertinente all'immobile di residenza deve essere considerato nel patrimonio immobiliare e separato dall'abitazione principale. Pertanto, ai fini delle detrazioni applicabili sull'abitazione principale non si tiene conto delle pertinenze.

Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la c.d. "nuda proprietà".

Il **patrimonio immobiliare all'estero** è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito al 31 dicembre del secondo anno

precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2023 per le DSU 2025), indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2023 per le DSU 2025), per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Il **patrimonio mobiliare** è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2023 per le DSU 2025), fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2023 per le DSU 2025), ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nel secondo anno precedente (2023) si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre del secondo anno precedente

a quello di presentazione della DSU, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato. Le carte prepagate con IBAN sono assimilate al conto corrente bancario o postale.

b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2023 per le DSU 2025);

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2023 per le DSU 2025);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2023 per le DSU 2025), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle

risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2023 per le DSU 2025);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2023 per le DSU 2025), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di

assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

i) per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Detrazioni e franchigie

Dal valore del patrimonio mobiliare totale, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

6. COME SI RICHIEDE IL CALCOLO DELL'ISEE E A CHI

| 20

L'ISEE si può compilare in autonomia sul sito dell'INPS, oppure si può richiedere rivolgendosi agli Uffici INPS o CAF (centro di Assistenza Fiscale) o al Comune di residenza.

Si precisa che il servizio svolto dal CAF è un servizio di assistenza fiscale e non di consulenza. La responsabilità di quanto dichiarato è di competenza esclusiva di chi firma la DSU.

Lo studente iscritto ai corsi riconosciuti dal MUR, AFAM o equipollenti, deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario (con compilazione del modulo MB.2, quadro C Prestazioni Universitarie). Tutti gli altri studenti - ove possibile per il tipo di corso scelto - possono chiedere il rilascio di ISEE ordinario per ottenere la riduzione della quota di iscrizione.

FONDAZIONE MILANO NON SVOLGE QUESTO SERVIZIO.

Fondazione Milano acquisirà i dati ISEE - nonché la data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (che dovrà essere sottoscritta entro la data di presentazione della domanda di borsa di studio oppure entro la data indicata nelle modalità di iscrizione per la richiesta di riduzione della quota di iscrizione) - direttamente dalla banca dati dell'INPS.

È possibile presentare all'INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), a scelta del dichiarante, nella modalità già in uso non precompilata oppure nella nuova modalità precompilata (a partire dal 1/1/2020).

Accesso alla DSU NON precompilata

Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l'indicazione delle MODALITÀ DI RITIRO dell'Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dallo studente richiedente).

Solo l'Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS (es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXX-00), conterrà il calcolo dell'ISEE e sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

ATTENZIONE: il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2021-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, NON è il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXXX00) che sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

Al fine di semplificare l'attività di compilazione della DSU in modalità non precompilata, per i dati oggetto di autodichiarazione è prevista la facoltà per il dichiarante di richiedere all'INPS di precaricare alcuni dati contenuti nell'ultima DSU presente nel sistema informativo dell'ISEE.

In particolare possono essere precaricati i dati relativi a composizione del nucleo familiare, casa di abitazione, assegni periodici per coniuge e

figli, autoveicoli e altri beni durevoli, disabilità e non autosufficienza.

Accesso alla DSU precompilata

Il dichiarante accede alla DSU precompilata attraverso un sistema di autenticazione volto ad identificarlo, nonché mediante l'indicazione di elementi di riscontro da lui forniti e riferiti ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che lo hanno appositamente delegato. In particolare, il dichiarante accede alla DSU precompilata con le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata INPS, utilizzando il sistema di autenticazione indicato dall'Istituto. L'accesso alla DSU precompilata può avvenire anche per il tramite di un CAF delegato sempre in modalità telematica.

Processo di precompilazione della DSU: dati autodichiarati, dati precaricati, elementi di riscontro e dati precompilati

Il dichiarante compila la DSU inserendo solo alcune informazioni che vanno autodichiarate quali i dati relativi alla composizione del nucleo ed altri dati non completamente disponibili negli archivi amministrativi (es. casa di abitazione ecc.).

Al dichiarante è data la facoltà di richiedere di precaricare le informazioni contenute nell'ultima DSU presente nel Sistema informativo dell'ISEE c.d. dati precaricati. Per accedere alla DSU precompilata è

richiesto l'inserimento da parte del dichiarante ovvero dell'intermediario delegato dei c.d. elementi di riscontro, relativi al reddito e al patrimonio mobiliare entrambi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio nel 2025 l'anno di riferimento è il 2023), che verranno sottoposti al controllo preliminare di Agenzia delle entrate. Tali informazioni sono indispensabili perché solo il riscontro positivo dell'Agenzia delle entrate sulle stesse consente al dichiarante di accedere alla precompilazione. Infine, occorre procedere alla sottoscrizione di quanto autodichiarato.

Una volta presentata la DSU, il dichiarante ottiene una ricevuta di presentazione della DSU protocollata da parte dell'ente acquirente ma non l'ISEE calcolato. Per il completamento della DSU ed il conseguente calcolo dell'ISEE è necessario che si completino le attività di seguito riportate.

I dati autodichiarati (compresi quelli acquisiti attraverso il precaricamento), nonché gli elementi di riscontro inseriti, sono trasmessi in via telematica al Sistema informativo dell'ISEE che, a seguito della completa e valida ricezione di quei dati, richiede ad Agenzia delle entrate l'esito del controllo sui predetti elementi di riscontro.

Solo se tale riscontro è positivo per tutti i componenti, l'Agenzia delle entrate trasmette all'INPS i dati in proprio possesso, c.d. dati precompilati, che costituiscono l'oggetto della precompilazione.

| 21

Tali dati precompilati devono poi essere accettati o modificati dal dichiarante che, inoltre, deve indicare gli ulteriori dati del Foglio componente che continuano ad essere autodichiarati. Solo dopo aver espletato tali attività l'ISEE viene calcolato e reso disponibile.

Esito del riscontro di Agenzia delle Entrate

In base all'esito dei riscontri sui dati reddituali (a) e relativi al patrimonio mobiliare (b) l'INPS consente o nega l'accesso alla DSU precompilata secondo i seguenti criteri:

1. nell'ipotesi in cui vi sia corrispondenza per tutti i componenti tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall'Agenzia delle Entrate (riscontro positivo) sui dati di cui alle lettere a) e b) sono precompilate sia le informazioni reddituali che quelle patrimoniali;

2. nell'ipotesi in cui non vi sia corrispondenza per almeno un componente tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall'Agenzia delle Entrate (riscontro negativo) sui dati di cui alle lettere a) o b) non è possibile accedere alla DSU precompilata e il dichiarante può comunque presentare la DSU all'INPS in modalità non precompilata.

Il dichiarante tuttavia può richiedere nuovamente l'accesso alla precompilazione di quella DSU che era rimasta in stato "protocollata" inserendo per al massimo altre due volte gli elementi di riscontro.

Se a seguito di tale nuovo inserimento il riscontro di entrambi i dati per ciascun componente risulta positivo è possibile accedere alla DSU precompilata. Viceversa, se anche il secondo tentativo non va a buon fine quella DSU, sebbene protocollata, non può più essere precompilata e non è idonea al rilascio di alcun indicatore ISEE.

Dati precompilati

Per la precompilazione della DSU vengono utilizzate le informazioni disponibili negli archivi dell'INPS, nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto, nonché le informazioni sui saldi e le giacenze medie dei rapporti finanziari dei componenti il nucleo familiare comunicate dagli intermediari finanziari. Lo scambio dei dati può avvenire mediante servizi anche di cooperazione applicativa.

La precompilazione riguarda essenzialmente componenti reddituali e patrimoniali quali:

- i redditi ed alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all'Agenzia delle Entrate (inseriti nella sez. II e III del Quadro FC8);
- i trattamenti erogati dall'INPS (inseriti nella sez. III del Quadro FC8);
- il patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2) con esclusione delle lettere e), g) e h) dell'articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti

finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);

- il patrimonio immobiliare detenuto in Italia limitatamente ai fabbricati (inseriti nel Quadro FC3);
- il canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro B).

In generale, le informazioni precompilate nella DSU possono essere accettate o modificate, ad eccezione, in quanto non modificabili dall'utente, delle seguenti voci (inserite nelle sezioni II e III del Quadro FC8):

- i trattamenti erogati dall'INPS;
- le componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (Modello 730, Modello Redditi), per le quali viene assunto il valore a tal fine dichiarato.

Dati autodichiarati dopo la precompilazione

Sono autodichiarati dopo la precompilazione alcuni dei dati richiesti nei Quadri del Foglio componente, di seguito indicati:

- Quadro FC1 (dati del componente),
- Quadro FC4 (redditi e trattamenti particolari),
- Quadro FC5 (assegni periodici per coniuge e figli),
- Quadro FC6 (autoveicoli e altri beni durevoli)
- Quadro FC7 (disabilità e non autosufficienza).

Si precisa che ove ricorra la fattispecie della "componente aggiuntiva" è autodichiarato dalla stessa il Quadro FC9.

Sono altresì autodichiarate in questa fase, nell'ambito dei relativi Quadri, alcune particolari fattispecie di dati reddituali e patrimoniali, di seguito indicate:

- Quadro FC2 (patrimonio mobiliare): il patrimonio mobiliare detenuto all'estero e, riguardo a 15 quello detenuto in Italia, quello di cui alle lettere e), g) e h) dell'articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
- Quadro FC3 (patrimonio immobiliare): il patrimonio immobiliare detenuto all'estero, i terreni agricoli o edificabili, per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo, nonché l'indicazione della casa di abitazione del nucleo;
- Quadro FC8 sez. II (redditi ordinariamente dichiarati ad Agenzia delle Entrate): il reddito complessivo limitatamente al caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed assenza di Certificazione Unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.

Dati precaricati

Nell'ottica di agevolare e semplificare l'attività di compilazione della DSU in modalità precompilata, per i dati oggetto di autodichiarazione è prevista la facoltà per il dichiarante di richiedere all'INPS di precaricare alcuni dati contenuti nell'ultima DSU presente nel Sistema informativo dell'ISEE.

In particolare, possono essere precaricati i dati contenuti nei seguenti Quadri:

- Quadro A tabella e Quadro FC1: composizione del nucleo familiare;
- Quadro B prima sezione: casa di abitazione;
- Quadro FC5: assegni periodici per coniuge e figli;
- Quadro FC6: autoveicoli e altri beni durevoli;
- Quadro FC7: disabilità e non autosufficienza.

È onere del dichiarante modificare o integrare i suddetti dati precaricati nel caso in cui siano variati o risultino non corretti. Nell'eventualità in cui non sia presente alcuna DSU nel Sistema informativo, i dati suddetti dovranno essere integralmente inseriti dal dichiarante.

Sia in caso di DSU non precompilata che in caso di DSU precompilata, l'Attestazione ISEE dell'INPS riporta analiticamente anche le eventuali omissioni o difformità (ANNOTAZIONI), relative ai dati autodichiarati dal richiedente e all'esistenza non dichiarata di rapporti finanziari, rilevate dall'Agenzia dell'Entrate e dalla stessa

INPS sulla base di appositi controlli. Alla luce delle omissioni o difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare all'INPS una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata, recante le omissioni o le difformità rilevate. **Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto dell'ente erogatore di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.**

Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici per il diritto allo studio universitario contiene ANNOTAZIONI, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità.

Al fine della richiesta della nuova Attestazione ISEE o della produzione di documenti utili alla verifica delle condizioni economiche autocertificate, nell'Appendice sono stati riportati i codici relativi alle tipologie di rapporti finanziari eventualmente annotati/omessi nella DSU.

Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito in base ai controlli automatici dell'Agenzia

delle Entrate, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS.

Il dichiarante può altresì compilare il MODULO INTEGRATIVO, autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. Il dichiarante che, trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non abbia ricevuto da parte di INPS l'Attestazione ISEE, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del MODULO INTEGRATIVO. In tal caso è rilasciata al dichiarante un'attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento dell'invio dell'Attestazione ISEE definitiva da parte di INPS.

7. VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE PER GLI STUDENTI STRANIERI

| 26

Come confermato dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, l'attuale sistema informatico dell'ISEE non consente il calcolo della condizione economica dei componenti del nucleo familiare dello studente straniero residenti all'estero e privi di codice fiscale italiano.

Risulta pertanto inapplicabile la previsione di cui all'art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 25 luglio 1998, n.286 e s.m.i. (art. 4, commi 3 e 39) e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 (art. 46, comma 5).

Gli studenti con reddito e patrimoni (immobiliare e mobiliare) proprio e/o del proprio nucleo familiare dichiarati e/o posseduti all'estero o all'estero ed in Italia, dovranno richiedere un indicatore sostitutivo del valore ISEE e ISPE ad uso "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario", denominato "ISEEU-ISPEU parificato". Tale indicatore dovrà essere calcolato sulla base dei redditi percepiti nel secondo anno precedente alla data di presentazione della dichiarazione e sulla base del valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti al 31 dicembre dello stesso anno dal nucleo familiare dello studente. Lo studente è comunque obbligato a dichiarare la presenza di eventuali redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Gli studenti stranieri potranno ottenere l'ISEEU e l'ISPEU parificato rivolgendosi, previo appuntamento, al seguente CAF convenzionato con Fondazione Milano:

C.S.F.
(Centro Servizi Fiscali di Milano s.r.l.)
Corso di Porta Vittoria 43, Milano
tel. +39 02 540211
email: documenti.ise@cgil.lombardia.it

PRESTARE ATTENZIONE

Gli studenti dovranno recarsi personalmente al CAF e consegnare a mano la documentazione necessaria al calcolo dell'ISEEU e ISPEU parificato.

Gli studenti dovranno consegnare ai CAF i seguenti documenti originali:

- Documento attestante la composizione del nucleo familiare estero;
- Reddito di ciascun componente della famiglia del secondo anno solare precedente la dichiarazione, per esempio, per il 2025, redditi del 2023. (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare di riferimento). Qualora nel corso del 2023 uno o più componenti del nucleo familiare di età superiore o uguale a 18 anni non abbia percepito reddito, lo studente è tenuto a presentare una dichiarazione in tal senso;
- Fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31 dicembre del secondo anno solare precedente la dichiarazione (per esempio, per il 2025, redditi del 2023) con l'indicazione

| 27

dei metri quadrati (il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia). Qualora nell'anno di riferimento non risultasse alcun fabbricato, va prodotto un certificato attestante l'assenza di proprietà di fabbricati per ogni componente di età superiore o uguale a 18 anni;

- Attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre 2023 dalla famiglia con indicazione di titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute.

Unitamente a quanto sopra, si dovranno presentare al CAF anche:

- Documento di identità o passaporto riportante fotografia e dati anagrafici;
- Permesso di soggiorno

Tale documentazione dovrà essere: rilasciata dalle competenti autorità dello Stato in cui i redditi sono stati prodotti; legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

Ai documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale.

Se lo studente straniero ha difficoltà ad ottenere quanto necessario dalle autorità diplomatiche italiane aventi sede nel suo Paese d'origine,

può rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti in Italia. In tale caso la documentazione deve essere legalizzata dalle Prefetture.

8. IN SINTESI: QUALI DOCUMENTI PRESENTARE

| 28

a CAF/INPS/COMMERCIALISTA per il rilascio dell'attestazione ISEE

Si elencano qui di seguito i documenti utili, sia da portare al caf per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), sia da presentare a Fondazione Milano in caso di controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni rese (vedi art.5).

PER I DATI ANAGRAFICI E LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

- **Codice Fiscale** di tutti i componenti del nucleo familiare
- **Documento di identità** dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e di eventuale rappresentante/tutore
- **Permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri**
- **Sentenza di separazione/divorzio e codice fiscale dell'ex coniuge** in caso di presenza nel nucleo di componenti separati o divorziati

PER LA CONDIZIONE DI DISABILITÀ O INVALIDITÀ

- **Certificazione della condizione di invalidità o disabilità** (denominazione ente certificatore, numero del documento e data di rilascio)

PER I DATI IMMOBILIARI PER LA CASA IN AFFITTO

- **Contratto di locazione** con tutti i relativi dati di registrazione

IMMOBILI (fabbricati e terreni di proprietà posseduti in Italia e/o all'estero alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della DSU)

- Documentazione che attesti rendita catastale, reddito dominicale, valore

delle aree edificabili e quota di possesso aggiornati al 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della DSU (visura catastale, rogito, dichiarazione di successione)

- Quota capitale residua al 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della DSU del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione degli immobili (certificazione bancaria e/o piano d'ammortamento)
- Documentazione attestante il valore ai fini IVIE degli immobili posseduti all'estero

PER IL PATRIMONIO MOBILIARE

- Identificativo rapporto (IBAN o numero del rapporto finanziario)
- Codice fiscale dell'operatore finanziario (banca, posta...)
- Data di inizio e/o fine rapporto se intervenuta nel corso dell'anno di riferimento
- Libretti, c/c bancari, postali e carte ricaricabili:
 - saldo al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - valore della giacenza media annua (da richiedere in banca o in posta anche per i conti o libretti chiusi nell'anno di riferimento)
- titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi: valore nominale al 31 dicembre dell'anno di riferimento
- azioni o quote di investimento, partecipazioni azionarie in società italiane e/o estere: valore al 31 dicembre dell'anno di riferimento
- altri strumenti e rapporti finanziari (es. libretti coop: saldo al 31 dicembre dell'anno di riferimento)
- contratti di assicurazione vita: somma

| 29

dei premi versati alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento

PER LE IMPRESE

- Per le imprese in contabilità ordinaria: patrimonio netto al 31 dicembre dell'anno di riferimento e relativa quota di partecipazione
- Per le imprese in contabilità semplificata:
 - valore delle rimanenze finali al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - conto dei beni ammortizzabili al netto delle quote di ammortamento al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - altri cespiti o beni patrimoniali (es: c/c aziendale, partecipazioni, ecc...).

PER AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI

- **Targa o estremi di registrazione al PRA** di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore ai 500cc, navi e imbarcazioni da diporto

PER LA DICHIARAZIONE DI STUDENTE "INDIPENDENTE"

Perché lo studente universitario residente fuori dal nucleo dei genitori possa essere dichiarato autonomo e non aggregato al nucleo dei genitori, occorre presentare documenti da cui si evincano:

- la data di uscita dal nucleo
- il reddito complessivo dei due anni precedenti

Se lo studente non risulta autonomo, occorre che ai documenti necessari per l'ISEE aggiunga il numero di protocollo ISEE del nucleo di provenienza (nel caso ne sia già in possesso) o integri nel suo nucleo familiare il nucleo dei genitori.

DOCUMENTI UTILI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ISEE CORRENTE

- Documento attestante la modifica dell'attività lavorativa o della situazione reddituale (es: lettera di risoluzione/sospensione/riduzione dell'attività lavorativa; chiusura P. IVA, ecc...)
- Documenti relativi a redditi e trattamenti assistenziali percepiti ei 12 mesi precedenti il rilascio dell'attestazione ISEE (es: buste paga, cedolini INPS per disoccupazione, assegni al nucleo, bonus bebè, reddito/pensione di cittadinanza/social card...)

CODICI DEI RAPPORTI FINANZIARI DA DICHIARARE NELLA DSU

| 30

QUADRO FC.2, PRIMA SEZIONE: DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	
CODICE E TIPI DI RAPPORTI FINANZIARI	CHE COSA SONO
Codice 01 conti correnti	Sono comprese tutte le tipologie di conti correnti, compresi quelli in valuta, i conti di vincolati /liberi ed i conti di pagamento, nonché le carte prepagate con IBAN.
Codice 03 Conto deposito a risparmio libero/vincolato	Sono compresi in questa codifica tutte le forme di deposito libero/vincolato, compresi i libretti nominativi ed al portatore, sia bancari che postali.
Codice 09 Conto terzi individuale/globale	Trattasi di conti transitori bancari, generalmente aperti per accogliere partite delle quali siano ancora in corso le lavorazioni per l'imputazione ai conti di definitiva pertinenza. Questo rapporto è anche aperto per effettuare operazioni a quella parte della clientela che non intrattiene conto corrente e che svolge solo operazioni di carattere saltuario ed occasionale. È utilizzato comunque anche per quella clientela che è titolare di rapporto di conto, specie per gli operatori commerciali che effettuano transazioni estere e movimenti di capitale. I conti terzi possono essere individuali, cioè intestati nominativamente al cliente, oppure globali quando in detto rapporto confluiscono importi per operazioni diverse relative a nominativi diversi (es. ricavi cedole, diritti di custodia, importi a disposizione, ecc.) oppure partite impersonali (es. recupero assegni smarriti o rubati, o erroneamente pagati).

| 31

QUADRO FC.2, SECONDA SEZIONE: ALTRE FORME DI PATRIMONIO MOBILIARE	
CODICE E TIPI DI RAPPORTI FINANZIARI	CHE COSA SONO
Codice 02 Rapporto di conto deposito titoli e/o obbligazioni	Tale forma di deposito contiene i titoli acquistati o ricevuti dalla clientela ai fini della gestione e dell'amministrazione degli stessi. Sono tali i titoli di massa o in serie, nominativi o al portatore o all'ordine, titoli di Stato, obbligazioni, azioni. Sono altresì compresi in questa categoria i depositi a custodia per i fondi di qualsiasi tipologia: speculativi, di reddito, di accumulo, di investimento mobiliare. Il valore da riportare è quello dell'estratto conto periodico inviato alla clientela e che riporta il controvalore dei titoli depositati.
Codice 05 e codice 06 Gestione collettiva del risparmio e gestione patrimoniale	Tali rapporti sono prevalentemente caratteristici delle società di gestione del risparmio (SGR) e degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). La gestione collettiva del risparmio rappresenta quella tipologia di servizi di gestione patrimoniale caratterizzati dalla confluenza del risparmio raccolto in un fondo di investimento, amministrato da una SGR, la quale prende decisioni di investimento e disinvestimento in modo unitario, così che anche i rendimenti scaturenti dalla gestione siano ripartiti in maniera uniforme tra tutti i partecipanti, proporzionalmente alle quote di partecipazione al fondo. La gestione patrimoniale comprende l'insieme dei servizi del risparmio finanziario effettuato dagli operatori finanziari per conto terzi. In ambedue i casi il dato da riportare è quello contabilmente registrato o rilevato dalle comunicazioni periodiche inviate dall'operatore finanziario alla clientela.

ALTRE FORME DI PATRIMONIO MOBILIARE MENO RICORRENTI	
CODICE E TIPI DI RAPPORTI FINANZIARI	CHE COSA SONO
Codice 07 Certificati di deposito e buoni fruttiferi, titoli trasferibili a tasso fisso o variabile, rappresentativi di depositi a scadenza vincolata	Tali certificati possono essere nominativi e al portatore: indicare il valore nominale dei titoli. In questa codifica vanno riportati anche i buoni di risparmio postali.
Codice 04 Rapporto fiduciario ex legge n. 1966 del 1939	Convenzionalmente tale rapporto, considerato tipico, serve ad indicare i rapporti fra fiduciante e fiduciaria. Tali rapporti sono quelli che il cliente sottoscrive con una società fiduciaria alla quale intesta ed affida la gestione di un bene mobiliare o immobiliare alle condizioni e nei termini stabiliti contrattualmente nel rapporto fiduciario. Indicare i controvalori contabili a fine anno di ogni rapporto fiduciario così come comunicati nei resoconti periodici inviati alla clientela.
Codice 23 Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione	Si intendono in questo caso i prodotti che riguardano le polizze di tipo finanziario-assicurativo di tipo unit-linked, index-linked e i contratti ed operazioni di capitalizzazione. Per identificativo del rapporto si intende preferibilmente il codice IBAN ovvero, se non disponibile, il numero rapporto (ad esempio il numero dossier titoli ecc).
Codice 99 Carte prepagate non dotate di IBAN	